

COMUNE DI MEZZOCORONA

L'organo di revisione

Verbale n. 19 del 27 dicembre 2025

OGGETTO: Parere del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione di ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Mezzocorona al 31 dicembre 2024 ex art. 7 co. 11 L.P. 29 dicembre 2016 nr. 19 e art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175 e art. 30 D.lgs. 23.12.2022 nr. 201

La sottoscritta Rag. Sonia Valorzi, Revisore Unico, nominato con delibera consiliare nr. 26 del 29/08/2023:

ANALIZZATA la bozza di delibera e relative schede indicate, relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Mezzocorona al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 co 11, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

CONSIDERATO quanto disposto dall' art. 30 D.Ig. 23.12.2022 n. 201 in materia di verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, relative a:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Sonia Valorzi Rag. Commercialista- Revisore Contabile

Fraz. Mione, Via della Canonica 4 – 38020 Rumo (Trento) – Cod. Fiscale: VLRNSNO67B44C794X – P.Iva 01562440220

19

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3 T.U.S.P);
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7 T.U.S.P);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Mezzocorona e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010 cit. - con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, si deve procedere ad una ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed adottare un programma di razionalizzazione qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che con la presente revisione l'Ente conferma il contenuto del provvedimento consiliare nr. 63/2021 ad oggetto ““Riconoscenza straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune (art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 - art. 24, D.lg. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lg. 16 giugno 2017, n. 100) ““

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata per ciascuna partecipazione detenuta, riassunto nella tabella sotto riportata;

CONSIDERATO che si ritenere di mantenere la situazione attuale, in quanto le partecipazioni del comune soddisfano i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata e di conseguenza nessun particolare provvedimento è proposto di modifica dell'attuale assetto, ad eccezione di quanto indicato in riferimento alle partecipazioni indirette.

Ai fini della cognizione ordinaria richiesta, Il sottoscritto Revisore ha effettuato le verifiche allo scopo di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art. 239 co. 1 lettera b n. 3.

Si elencano di seguito le partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune di Mezzocorona, al 31.12.2024, con indicato il risultato dell'analisi effettuata dall'Ente:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

RAGIONE SOCIALE	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE COMUNE DI ROMENO	ESITO DELLA RILEVAZIONE	AZIONI DA INTRAPRENDERE
1 - A.I.R. S.P.A	27,928%	Mantenimento senza interventi	NESSUNA
2 – CONSORZIO /COMUNI TRENINI	0,54%	Mantenimento senza interventi	NESSUNA
3- FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA S.R.L.	100%	Mantenimento senza interventi	NESSUNA
4- TRENTO DIGITALE SPA	0,0188%	Mantenimento senza interventi	NESSUNA
5 - TRENTO RISCOSSIONI S.P.A.	0,0484%	Mantenimento senza interventi	NESSUNA
6 - TRENTO TRASPORTI SPA	0,01518%	Mantenimento senza interventi	NESSUNA
7- TRENTO MOBILITA' SPA	0,04%	Mantenimento senza interventi	NESSUNA

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

ATTRAVERSO	SOCIETA' PARTECIPAZIONE INDIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Azienda Intercomunale Rotaliana Spa.	Dolomiti Energia spa	3,68%
	Dolomiti Energia Holding spa	0,99%
	SET distribuzione spa	1,17%
	Primiero Energia SPA	2,54%
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Federazione Trentina della Cooperazione	0,132%
	Banca per il Trentino Alto Adige	0,45%
	SET distribuzione spa	0,046%



Trentino Trasporti spa	Riva del Garda fiere e congressi spa	4,89%
	Il CAF interregionale dipendenti srl	1 QUOTA A 0,0468%

ESAMINATA la relazione ex art. 30 D.LGS. 23 dicembre 2022, n. 201 inerente la situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, predisposta dall'Ente e allegata alla bozza di delibera trasmessa per il presente parere.

In particolare i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete e non a rete oggetto di analisi ed i rispettivi soggetti erogatori (siano essi, in house, in appalto, in concessione ovvero con altra forma di esternalizzazione) sono di seguito riepilogati:

servizio	modalità di affidamento	soggetto erogatore
Servizio idrico integrato	Società in house	Azienda Intercomunale Rotaliana SPA
Igiene ambientale	Consorzio azienda	ASIA – Azienda speciale per l'Igiene ambientale
Trasporto pubblico locale	Società in house	Trentino Trasporti SPA
Trasporto pubblico locale	Società in house	Funivia Monte di Mezzocorona srl
Parcheggi	Società in house	Trentino Mobilità S.P.A

A) Preso atto che l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- 1) AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.;
- 2) CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI;
- 3) FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA S.R.L;
- 4) TRENTO DIGITALE S.P.A.
- 5) TRENTO RISCOSSIONI S.P.A;
- 6) TRENTO TRASPORTI S.P.A;
- 7) TRENTO MOBILITA' S.P.A.

B) L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti considerazioni:

- Svolgono attività ammesse dalla normativa;
- Assenza di caratteristiche previste dall'art. 18 comma 3 bis1, L.P. 1/2005;
- Efficienza ed indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

C) Preso atto che in riferimento alle partecipazioni indirette:

- è dismessa la partecipazione di Trentino Trasporti Spa in Car Sharing Trentino Soc. Cooperativa in liquidazione, in quanto la stessa ha cessato la sua attività in data 30.01.2024 ed è stata cancellata in data 07.02.2024;

- è dismessa la partecipazione di Trentino Trasporti Spa in Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi S. Cons. a r.l. (di seguito APT) su richiesta della Società;
- è in corso di dismissione la partecipazione di Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. in Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop.;

D) Preso atto che alla data attuale:

- è in corso la ricapitalizzazione della Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l.;
- è stata effettuata la trasformazione del Consorzio – Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale (ASIA) in società di capitali denominata Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l. in breve ASIA Trentino S.r.l., fissando l’operatività a decorrere dal 01 gennaio 2026;

E) Preso atto che dalla verifica effettuata sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali emerge per tutti i servizi analizzati, la compatibilità della gestione rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

RILEVATO CHE

- ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e dell’art. 7, comma 11, della L.P. 19/2016, l’Ente è tenuto ad effettuare periodicamente la cognizione delle partecipazioni detenute, verificando la sussistenza delle condizioni per il loro mantenimento e, ove necessario, predisponendo il piano di razionalizzazione;
- il piano di razionalizzazione risulta obbligatorio esclusivamente nel caso in cui, all’esito della cognizione, emergano situazioni tali da rendere non consentito il mantenimento delle partecipazioni detenute;
- ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del TUEL, il parere dell’Organo di revisione è richiesto nei casi in cui la deliberazione comporti riflessi sulla gestione economico-finanziaria dell’ente ovvero modifiche nelle modalità di gestione dei servizi;
- dall’istruttoria svolta e dalla proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione non emergono misure di razionalizzazione, dismissione o riorganizzazione tali da incidere sugli equilibri di bilancio o sulle modalità di gestione dei servizi;
- pertanto, in relazione al contenuto della deliberazione in esame, il parere dell’Organo di revisione non risulta obbligatorio ai sensi della normativa vigente;
- ciò nondimeno, il sottoscritto Revisore ha ritenuto di esprimere le presenti valutazioni a seguito della richiesta formulata dall’Ente, a fini di supporto tecnico e di collaborazione istituzionale.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni di cui al punto A) e per le partecipazioni indirette il mantenimento con la presa d'atto delle procedure in corso, in riferimento alla dismissione delle partecipazioni indirette, indicate al punto B); nonché per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, la compatibilità della gestione rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

INVITA L'ENTE

in generale, a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse

Rumo, 27 dicembre 2025

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Sonia Valorzi



